



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



La riforma della disabilità: accenni normativi

Avv. Gianfranco de Robertis

Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità
Presidenza del Consiglio dei ministri

Corso di formazione a distanza per medici certificatori
La riforma della disabilità: il certificato medico introduttivo

Il d.lgs. n. 62/2024 e la Convenzione ONU (Legge 18/2009)

- Con il d.lgs. n. 62/2024 si riprendono nel nostro ordinamento giuridico le nozioni di “condizione di disabilità” e di “persona con disabilità” della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con Legge n. 18/2009
- «*La disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri*» [lett e) del Preambolo].
- «*Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.*» [art. 1]



Il cambio di paradigma

Questo porta al passaggio:

- dall'approccio medico, volto ad accertare esclusivamente le “menomazioni” della persona (o, nel caso dello “stato di handicap”, la “difficoltà” della persona conseguente alla “menomazione”)
- ad un approccio bio-psico-sociale in cui, oltre ad accertare le durature compromissioni della persona, occorre anche comprendere come questa, nei suoi vari contesti e dimensioni di vita, possa trovare ostacoli e quindi necessiti di “sostegni” (interventi, agevolazioni, servizi per supportare la stessa ovvero per modificare i contesti).

L'Unificazione degli Accertamenti

Verso un sistema onnicomprensivo (Capo II, d.lgs. 62/2024)

Ciò ha portato il legislatore a modificare, con il Capo II del d.lgs. n. 62/2024, tutti i precedenti accertamenti della condizione di salute diversi da quelli previdenziali (invalidità civile, stato di handicap ex lege n. 104/1992, disabilità ai fini lavorativi ex lege n. 68/99, disabilità ai fini scolastici, non autosufficienza e disabilità gravissima) da cui conseguivano varie prestazioni, agevolazioni e diritti,

- riorientandoli verso l'approccio bio-psico-sociale;
- riunificandoli entro l'unico onnicomprensivo accertamento della condizione di disabilità in capo ad Inps con un'unità di valutazione di base che, oltre a comporsi di medici, deve comporsi di assistenti sociali o educatori professionali o psicologi.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



Definizione di Valutazione di Base (art. 2 d.lgs. n. 62/2024)

Valutazione di base: procedimento volto ad accertare, attraverso l'utilizzo delle classificazioni ICD e ICF e dei correlati strumenti tecnici operativi di valutazione,

la condizione di disabilità →

una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri;

ai fini dell'accesso al sostegno, lieve o medio, o al sostegno intensivo, elevato o molto elevato;

Nuovi Criteri di Valutazione

- L'articolo 12 del d.lgs. n. 62/2024 prevede che, entro il 30.11.2026, con decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con altri Ministeri competenti, **si aggiornino le tabelle di invalidità civile con una percentualizzazione non più ancorata solo alla perdita delle capacità lavorative generiche**, ma attenta anche al funzionamento della persona in ambiente standard e alla sua possibilità di compiere alcune attività di vita, oltre che di avere relazioni interpersonali con l'identificazione delle difficoltà che possono insorgere in rapporto ad un problema di salute.
- **Lo stesso “stato di handicap” è sostituita da una valutazione della necessità di sostegni e del livello di intensità degli stessi** per partecipare ai contesti sociali, partendo dall'individuazione (attraverso l'utilizzo della Classificazione Internazionale del Funzionamento) di quali possano essere le barriere che, in potenza, creino restrizione nella partecipazione dei contesti o quali sostegni possano agevolare la stessa.
- Anche l'accertamento di disabilità ai fini lavorativi non considererà più solo quello che la persona “può o non può fare”, ma anche il suo funzionamento all'interno di vari ambienti di lavoro.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



Strumenti Tecnici di Valutazione

ICF e WHODAS 2.0

Oltre all'utilizzo dell'ICF (quale classificazione Internazionale del funzionamento) c'è anche l'utilizzo del Whodas 2.0 quale intervista che la commissione somministra alla persona per valutare i domini delle attività cognitive, della mobilità, della cura di sé, delle relazioni interpersonali, delle attività di vita quotidiana, della partecipazione, i cui risultati possono “correggere” i punti percentuali assegnati con le nuove tabelle.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



Cronoprogramma e Sperimentazione

Tali nuovi criteri entreranno in vigore il 1° gennaio 2027, ma nel frattempo, si stanno introducendo progressivamente in varie province e in via sperimentale (per gli anni 2025-2026), tali nuovi criteri per alcune prime condizioni di salute (quali i disturbi dello spettro autistico, la sclerosi multipla ed il diabete mellito di tipo 2 ai sensi del D.M. n. 94/2025 e, prossimamente, l'artrite reumatoide, le cardiopatie, le broncopatie e le malattie oncologiche).

N.B. Nel caso di comorbilità tra condizioni di salute già in sperimentazione e non:

- si considereranno le precedenti regole per **patologie concorrenti** (che interessano lo stesso organo o apparato) o **per patologie coesistenti** (se interessano organi o apparati funzionalmente distinti tra loro) per l'invalidità civile;
- si riconosce la condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo (art. 3, c. 3 della legge n. 104/1992) anche se solo una delle condizioni di salute porta a tale riconoscimento

Art. 3, c. 3, DM n. 94/2025 *“Nei casi di cui al comma 1, il livello di sostegno di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è pari a quello più elevato tra quelli riconosciuti per ciascuna delle patologie.*

Procedura per la richiesta di valutazione



Attivazione con trasmissione telematica del certificato medico introduttivo con documentazione.

Possibilità di presentare documentazione aggiuntiva fino a 7 giorni prima della valutazione.



L'unità di valutazione (Commissione INPS) somministra questionario WHODAS 2.0 durante la visita.

Valutazione basata sugli atti solo in casi eccezionali e su richiesta dell'interessato, che, in tal caso, ha l'obbligo di far presentare il questionario WHODAS 2.0 unitamente al certificato introduttivo.

Se la commissione ritiene che vi siano motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, dispone la visita.

Durata della procedura: entro 90 giorni; casi oncologici in 15 giorni, minori in 30 giorni.



Composizione Commissioni INPS per la Valutazione di Base



- **2 medici nominati dall'INPS** (di cui uno dei due è il Presidente)
- **1 figura professionale** appartenente alle **aree psicologiche e sociali**;
- **1 sanitario designato da Anffas, Anmic, Uici o Ens**, individuato in relazione alle specifiche condizioni di disabilità oggetto della valutazione.

Il presidente è un medico specializzato in medicina legale o in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini; nel caso non sia disponibile un medico in medicina legale, l'INPS nomina, come presidente, un medico con altra specializzazione che abbia svolto attività in organi di accertamento INPS in materia assistenziale o previdenziale per almeno un anno.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



RIFORMA DISABILITÀ

Composizione Commissioni INPS per la Valutazione di Base nel caso di minori



- **2 medici nominati dall'INPS** (di cui uno dei due è il Presidente)
- **1 figura professionale** appartenente alle **aree psicologiche e sociali**;
- **1 sanitario designato da Anffas, Anmic, Uici o Ens**, individuato in relazione alle specifiche condizioni di disabilità oggetto della valutazione.

Il presidente è un medico specializzato in medicina legale o in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini; nel caso in cui non sia disponibile un medico con le specializzazioni sopra indicate, l'INPS nomina, come presidente, un medico che abbia svolto attività per almeno un anno in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale.

In ogni caso, **almeno uno dei medici della commissione è in possesso di specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile o equipollenti, affini o di specializzazione nella patologia che connota la condizione di salute della persona e per tali fattispecie**. Tale medico può partecipare alle unità di valutazione di base anche attraverso partecipazione a distanza mediante video-collegamento.



Riepilogo Procedura della Valutazione Di Base

Redazione del certificato medico introduttivo e trasmissione telematica all'Inps con relativa documentazione

Visita da parte della commissione Inps della persona

Somministrazione del Whodas

CERTIFICATO DELLA CONDIZIONE DI DISABILITA'
senza scadenza tranne eccezionali casi determinati con DM Salute

Esame per tabulas da parte della commissione Inps su richiesta della persona e nei soli casi previsti da Decreto del Ministro della Salute

Trasmissione del Whodas contestualmente al certificato medico elettronico e all'altra documentazione

LA COMMISSIONE INFORMA DEL DIRITTO AL PROGETTO INDIVIDUALE DI VITA PARTECIPATO E PERSONALIZZATO

→ dai medici in servizio presso le Aziende sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare

→ dai MMG/PLS, dagli specialisti ambulatoriali del SSN, dai medici in quiescenza iscritti all'albo, dai liberi professionisti e dai medici in servizio presso strutture private accreditate, autorizzati previa verifica dell'espletamento dei percorsi di formazione in ambito ECM

→ Inserito nel **Fascicolo Sanitario elettronico**, unitamente al certificato medico introduttivo e a tutti gli elementi e alle risultanze che, a qualunque titolo, entrano nel procedimento valutativo di base

Semplificazione, razionalizzazione e maggiore puntualità con la **Nuova Valutazione Di Base**

RAZIONALIZZAZIONE

1. Riunificazione in un'unica visita di tutti gli attuali accertamenti, oltre quello del riconoscimento della condizione di disabilità.
- 2. Valutazione più ampia rispetto agli attuali accertamenti legati semplicemente alla patologia in sé con un'analisi che individua anche l'intensità dei sostegni necessari.**
3. Superamento dell'attuale dicotomia tra accertamento di invalidità civile per i minori secondo le regole di cui alla legge n. 295/1990 e accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini scolastici.
4. Ampliamento dei medici che possono inviare il certificato medico introduttivo.

SEMPLIFICAZIONE

1. Superamento della doppia fase di valutazione: commissioni integrate Asl-Inps «in prima istanza» e successiva validazione di Inps
2. Semplificazione delle procedure per attivare la valutazione “di base”, facendo decorrere l'iter dall'invio telematico del certificato medico introduttivo, senza domanda amministrativa.
3. Previsione di termini certi (90 giorni) per la definizione dell'intero procedimento.
4. Riduzione del numero dei componenti delle commissioni e riallineamento tra quelli previsti per attuali commissioni di invalidità e quelle per i minori, senza rinunciare alle diverse specializzazioni.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



RIFORMA DISABILITÀ

Grazie per l'attenzione

Avv. Gianfranco de Robertis

Dipartimento per le politiche in favore delle persone
con disabilità - Presidenza del Consiglio dei ministri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

